

ALLEGATO A

al n. 40876 di repertorio

n. 16126 di raccolta

**STATUTO
FONDAZIONE CARITAS VENEZIA**

Art. 1.

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita per volontà del Fondatore Ente Diocesi Patriarcato di Venezia, (di seguito Ente Fondatore) una Fondazione denominata

"Fondazione Caritas Venezia"

La fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore, con il modello organizzativo della Fondazione disciplinata dal codice del terzo settore (D.lgs 117/2017) e dal codice civile.

A seguito della iscrizione nel RUNTS, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Caritas Venezia ETS".

La Fondazione ha sede legale in Venezia, S. Marco, 320/A.

La fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

SCOPI E REALIZZAZIONI

La Fondazione, con esclusivo fine di solidarietà sociale ed escludendo ogni scopo di lucro, si propone di provvedere nel territorio della Diocesi di Venezia (ed in collaborazione con l'Ordinario Diocesano e l'ufficio Caritas), alla promozione, al sostegno ed alla gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo e di assistenza sociale destinati esclusivamente a soggetti in condizioni di disagio e di bisogno in ragione delle loro condizioni sociali, economiche e/o psico-fisiche, quali servizio mensa, servizio docce, dormitorio maschile e femminile, Centro di Ascolto, raccolta e distribuzione di viveri ed indumenti e strutture per l'accoglienza di persone ristrette.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

In particolare, come indicato all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 117/2017.

L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio del Triveneto.

Art. 3

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, indicato nell'atto costitutivo che ammonta ad euro 70.000,00, delle quali indisponibili euro 35.000,00 destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro

che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo

I rappresentanti e i componenti degli organi della Fondazione sono nominati dall'Ente fondatore mediante decreto dell'Ordinario Diocesano.

I membri del Consiglio di amministrazione e l'Organo di Controllo durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere confermati per un secondo quinquennio.

Il Presidente può essere confermato anche ulteriormente.

Tutti decadono dalla carica per dimissioni, revoca o in caso di morte.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, gli organi della fondazione sono integrati dall'Ente fondatore attraverso decreto dell'Ordinario diocesano, che provvederà alla nomina dei nuovi componenti nel termine di tre mesi dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica.

Art. 5 PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della stessa;
- provvede alla formazione del Bilancio annuale;
- assume nei casi di necessità e d'urgenza – quando non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione – i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il più breve termine possibile (alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione);
- riferisce periodicamente all'Ente fondatore in persona del Patriarca pro tempore o a suo delegato, sull'andamento della Fondazione anche per singoli affari o categorie di affari.
- rilascia su delega del Consiglio di amministrazione, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri che svolgono la loro attività

gratuitamente.

Il Consiglio esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- individua gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predisponendone ed eseguendone i programmi;
- approva il Bilancio e la relazione sulle singole attività;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti;
- amministra il Patrimonio della Fondazione e destina i redditi al raggiungimento dello scopo.

Il Consiglio può inoltre:

- delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri;
- nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- avvalersi di Consulenti.

Art. 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, contenente l'Ordine del Giorno e deve essere comunicato con raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza (fax, e-mail) ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario e inserite nell'apposito libro verbali.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 8

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo monocratico viene nominato dall'Ente fondatore mediante decreto dell'Ordinario diocesano.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione su invito del Presidente della medesima, senza diritto di voto.

Per l'assolvimento del mandato, l'Organo di Controllo ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

L'Organo di Controllo, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

b) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

c) può compiere atti di ispezione e controllo;

d) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs 117/2017;

e) presenta al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo- contabile ed economico-finanziario;

f) predisporre la relazione al Bilancio;

g) riferisce sugli esiti delle attività di controllo al Presidente, al Consiglio di amministrazione della Fondazione e all'Ente fondatore, in persona del Patriarca o di suo delegato;

h) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del C.C.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 verrà nominato un Revisore Legale dei Conti.

Art. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'Esercizio finanziario della fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente della Fondazione provvede di persona o tramite suo incaricato alla formazione del Bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio così predisposto è sottoposto all'Organo di Controllo affinché esprima il suo parere.

Il Bilancio e il parere sono trasmessi senza ritardo al Consiglio di amministrazione affinché sia approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 10

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11

MODIFICHE ALLO STATUTO ED ESTINZIONE

Le modifiche allo Statuto purché siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto ed approvate dall'Ente fondatore in persona del Patriarca pro tempore della Diocesi di Venezia.

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art.

27 c.c.

L'Ente Fondatore designa il Liquidatore e determina i poteri e la durata dell'incarico.

La procedura di liquidazione è disciplinata dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del C.C.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti del Terzo Settore che fanno capo alla Diocesi di Venezia o a fini di pubbliche utilità, per il perseguimento di finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e delle altre leggi vigenti in materia.

F.to Claudio Vianello

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)